Allegato "A"

ACCORDO

TRA

La Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino nella sua articolazione istituzionale del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, con sede in Firenze nella Via della Ninna, n.5 50122 Firenze, C.F.80016970487, rappresentato dal Prof. Antonio Paolucci nella sua qualità di Soprintendente Speciale per il Polo Museale Fiorentino e dalla Dr.ssa Marzia Faietti nella sua qualità di Direttore del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, i quali intervengono e stipulano il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresentano (di seguito, "Soprintendenza-Gabinetto");

E

il Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck Institut, con sede in Firenze nella Via G. Giusti, n.44, 50121 Firenze, C.F. 80194210581, rappresentato dal Prof. Gerhard Wolf, nella sua qualità di Direttore attivo, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto che rappresenta (di seguito, "Kunsthistorisches Institut"),

E

la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Scuola Normale Superiore che rappresenta (di seguito, "Scuola"),

di seguito congiuntamente indicati come "Parti".

PREMESSO CHE

a. la Soprintendenza- Gabinetto ospita una delle raccolte di disegni e stampe più importanti del mondo, iniziata intorno alla metà del Seicento, ampliata nel corso dei secoli e tuttora in continuo accrescimento, e costituita da opere risalenti sino al Trecento, con netta prevalenza di quelle del Rinascimento e del Seicento toscano;

b. in particolare, la raccolta di disegni e stampe attualmente esistente (di seguito, "Raccolta") comprende ad oggi oltre 123.000 pezzi già inventariati;

c. la Soprintendenza- Gabinetto ha manifestato l'intenzione di rendere accessibile sul web l'intera Raccolta e, nel contempo, avviare una organica ed articolata attività di didattica formativa, di studio e di ricerca che abbia come oggetto la Raccolta stessa;

d. per il conseguimento degli obiettivi suddetti la Soprintendenza- Gabinetto ritiene indispensabile procedere attraverso un'opera di schedatura, catalogazione e digitalizzazione dei disegni e delle stampe costituenti la Raccolta, utilizzando a tal fine, in maniera sinergica, le competenze e le conoscenze in possesso del Kunsthistorisches Institut e della Scuola;

e. il Kunsthistorisches Institut svolge, attraverso la messa a punto di elaborazioni progettuali, teoriche e metodologiche, di tipo sperimentale e mediante collaborazioni internazionali, attività di ricerca sia nel campo della digitalizzazione e presentazione digitale di immagini sia nel campo della promozione di pubblicazioni;

f. la Scuola svolge, attraverso i propri centri e laboratori, attività didattiche, di ricerca e progettuali al fine di sperimentare l'utilizzo di tecnologie informatiche applicate alla gestione e comunicazione del patrimonio culturale;

g. la Scuola ed il Kunsthistorisches Institut, espressamente richiesti dalla Soprintendenza- Gabinetto, hanno confermato la propria disponibilità al riguardo;

h. le Parti hanno pertanto ritenuto di procedere, in questa fase, alla definizione di un progetto operativo di massima (di seguito, "Progetto", allegato al presente atto *sub* lett. "A") finalizzato al conseguimento degli obiettivi sopra riferiti e di altri meglio dettagliati;

i. per quanto riguarda la copertura finanziaria delle attività progettuali, le Parti convengono di adoperarsi al fine di reperire i necessari ed adeguati finanziamenti e contributi presso soggetti privati ed amministrazioni pubbliche; in mancanza, ciascuna Parte contribuirà alla migliore riuscita del Progetto utilizzando le proprie risorse e senza assumere obblighi di alcun tipo nei confronti delle altre Parti;

j. in particolare, la Soprintendenza- Gabinetto dichiara di aver ricevuto nel 2006, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un contributo di euro 110.000 finalizzato alla realizzazione del Progetto e si impegna pertanto a metterlo interamente a disposizione per la copertura finanziaria delle attività previste dal Progetto stesso;

k. costituisce altresì specifico interesse della Scuola, attraverso l'adesione al Progetto, consentire ai propri allievi e borsisti di partecipare alle attività progettuali ed esecutive al fine di approfondire la propria formazione per il loro futuro inserimento professionale in qualificate realtà produttive;

l. la Soprintendenza- Gabinetto, prendendo atto di tale interesse della Scuola, ha dichiarato il proprio accordo a che allievi e borsisti della Scuola possano partecipare al Progetto, anche mediante il ricorso ai tirocini formativi e di

orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi della Scuola e, quindi, di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. A tal fine la Soprintendenza- Gabinetto e la Scuola procederanno alla stipula di una specifica convenzione ai sensi di legge;

m. le Parti intendono pertanto, con il presente atto, definire le regole della comune collaborazione finalizzata alla realizzazione del Progetto.

Tutto ciò premesso, che insieme al documento allegato *sub* lett. "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto

1. Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto sinteticamente rappresentato nel documento allegato *sub* lett. "A".

2. Il Progetto si compone delle seguenti parti principali: finalità; attività; ruoli; tempi; attrezzature; risorse umane; risorse economiche.

3. Le attività previste dal Progetto hanno luogo, in linea di massima, presso la sede della Soprintendenza- Gabinetto, fermo restando che alcune di esse possono essere svolte presso la Scuola ed il Kunsthistorisches Institut.

4. Il Progetto può essere implementato, modificato e/o integrato solo previo formale consenso di tutte le Parti del presente accordo.

Art. 2

Comitato Tecnico

1. Le Parti procedono alla realizzazione del Progetto istituendo un apposito

Comitato Tecnico composto come segue:

a. per la Soprintendenza-Gabinetto: Soprintendente *pro tempore* e Direttore *pro tempore* del Gabinetto;

b. per il Kunsthistorisches Institut: Direttore attivo;

c. per la Scuola: Direttore *pro tempore* oppure un docente delegato.

2. Il Comitato Tecnico opera informalmente, costituisce un Comitato Scientifico, può costituire specifici Gruppi di Lavoro e può avvalersi della collaborazione e del supporto operativo di dipendenti e/o collaboratori delle Parti e di terzi. In particolare, possono partecipare ai lavori del Comitato, ove richiesti dai componenti del Comitato Tecnico, i responsabili amministrativi e tecnici delle Parti per gli aspetti di competenza.

3. Ferma restando l'attribuzione dei ruoli e competenze indicati nel Progetto, il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

a. assicurare il coordinamento scientifico del Progetto;

b. coordinare e seguire le attività sviluppate nell'ambito del Progetto, assicurandone la regolare esecuzione;

c. predisporre le necessarie implementazioni, modifiche ed integrazioni del Progetto da sottoporre all'approvazione delle Parti;

Art. 3

Principi di collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare per assicurare la migliore realizzazione del Progetto, anche per quanto concerne il reperimento delle necessarie ed adeguate coperture finanziarie ed attraverso la partecipazione congiunta ad iniziative e bandi nazionali ed internazionali.

2. Le Parti si impegnano a svolgere la necessaria attività di comunicazione e promozione del Progetto, anche al fine di sollecitare e promuovere il reperimento di risorse finanziarie, pubbliche e/o private, nonché l'attenzione di imprese, enti ed amministrazioni verso gli allievi e i borsisti della Scuola ed i borsisti del Kunsthistorisches Institut coinvolti nella realizzazione del Progetto stesso.

3. Nel caso in cui una Parte dovesse reperire fonti di finanziamento, pubbliche e/o private, utili per la copertura finanziaria delle attività previste dal Progetto, la stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione alle altre Parti.

4. Ciascuna Parte si impegna a menzionare le altre Parti in ogni comunicazione verso l'esterno, opera o scritto scientifico relativi alle attività svolte presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro del presente accordo.

5. Resta comunque inteso che ciascuna Parte può sostenere e svolgere attività che rientrano nell'oggetto del presente accordo anche autonomamente e senza impegno nei confronti delle altri Parti.

6. Ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza delle altre Parti e comunque relativa alle attività oggetto del Progetto di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 4

Risorse economiche

1. Fermo restando quanto indicato in premessa, ciascuna Parte si farà carico delle spese direttamente sostenute a fronte delle attività progettuali e non potrà essere chiamata a far fronte, neanche in parte, ai costi sostenuti dalle altre Parti.

Art. 5

Personale e attrezzature

1. Le attività previste dal Progetto richiedono la partecipazione di personale di volta in volta identificato dai componenti del Comitato Tecnico.

2. L'attività svolta dal personale indicato dai componenti del Comitato Tecnico non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di collaborazione nei confronti di alcuna delle Parti.

3. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

4. Ciascuna Parte, al fine di favorire lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, consente sin d'ora l'uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori al personale delle altre Parti coinvolto nelle attività predette.

Art. 6

Sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene sul luogo di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive integrazioni e modificazioni, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo di ciascuna Parte operanti presso le sedi delle altre Parti dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso queste ultime.

2. Ciascuna Parte si impegna a garantire ai dipendenti ed ai collaboratori anzidetti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere le altre Parti interessate.

3. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

Art. 7

Durata

1. In considerazione di quanto previsto dal Progetto, e fermo restando quanto infra previsto, le Parti procederanno entro il termine del 31 dicembre 2007 ad una prima verifica delle attività espletate, alla programmazione delle altre attività previste ed alla determinazione del termine di durata del presente accordo. In caso di mancato accordo fra le Parti, le stesse convengono che il presente atto si intenderà risolto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Resta convenuto che in ogni caso di cessazione d'efficacia del presente accordo le Parti assicureranno il completamento delle attività in corso relative ad eventuali contratti già stipulati con terzi nell'ambito del Progetto.

3. In particolare, nel caso in cui la Soprintendenza- Gabinetto e la Scuola abbiano proceduto alla stipula di convenzioni per l'attivazione di specifici tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto al punto l. della premessa, gli stessi convengono espressamente che in ogni caso di cessazione d'efficacia del presente accordo gli allievi ed i borsisti inseriti in progetti formativi e di orientamento promossi in relazione al Progetto possano comunque concludere regolarmente i rispettivi programmi formativi e di orientamento.

Art. 8

Facoltà di recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal presente atto con un preavviso di almeno sei mesi nel caso in cui dal suo processo di valutazione interno fossero evidenziate, a suo insindacabile giudizio, attività scientifiche non conformi al Progetto ovvero in ogni altra ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti con il presente atto. In ogni caso, le Parti si impegnano sin d'ora a comporre amichevolmente gli eventuali problemi che dovessero insorgere.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

2. Le Parti dichiarano inoltre che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli fini statistici.

3. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 10

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà deferita alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati d'intesa fra le Parti interessate o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, il quale, in tal caso, dovrà anche indicare il presidente del collegio.

2. Il collegio, che avrà sede in Firenze, deciderà secondo diritto e dovrà emettere il lodo entro il termine di 90 giorni dalla costituzione del collegio stesso.

Art. 11

Clausole finali

1. Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nel presente accordo saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti.

2. La presente convenzione potrà essere modificata di comune accordo delle Parti solo per iscritto.

3. Ogni comunicazione prevista, richiesta o comunque effettuata ai sensi della presente convenzione deve essere effettuata per iscritto ed inviata tramite supporto a ricezione certificata.

4. Il presente atto è redatto in triplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e sarà registrato solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

5. Il presente atto, sottoscritto in data odierna dai rappresentanti della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, nella sua articolazione istituzionale del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, e del Kunsthistorisches Institut in Florenz si intenderà perfezionato successivamente alla sua sottoscrizione da parte del rappresentante della Scuola.

Firenze, _____ 2006

Per la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino

_____

per il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

_____

per il Kunsthistorisches Institut in Florenz

_____

per la Scuola Normale Superiore di Pisa

_____

PROGETTO
GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI *ON THE WEB*

1 - FINALITÀ

a. Rendere accessibile sul web l'intera raccolta delle opere su carta del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi *(circa 123.000 pezzi, tra disegni e stampe, già inventariati)*.

b. Realizzare un catalogo completo ed aggiornato, su supporto digitale, delle opere del Gabinetto.

c. Avviare attività di didattica formativa e di ricerca avente ad oggetto la raccolta delle opere.

d. Partecipare alla definizione di uno standard internazionale di catalogazione dei disegni e delle stampe.

e. Partecipare alla definizione di uno standard internazionale relativo ai soggetti ed alle tecniche.

2 - ATTIVITÀ

a. Creazione di uno specifico sito web dedicato al Progetto *(per pubblicizzare l'iniziativa e rendere disponibili le schede work in progress)*.

b. Digitalizzazione delle riproduzioni fotografiche delle opere.

c. Analisi delle schede catalografiche in uso presso ICCD ed altre istituzioni internazionali.

d. Progettazione di una nuova scheda di catalogo che consenta di acquisire, integrare ed adattare le informazioni contenute nelle schede già esistenti.

e. Schedatura delle opere.

f. Verifica ed integrazione del glossario relativo ai soggetti ed alle tecniche.

g. Revisione delle schede con verifica diretta sugli originali.

h. Digitalizzazione delle opere in originale.

i. Aggiornamento bibliografico delle schede.

j. Organizzazione di seminari di formazione rivolti a giovani studiosi.

k. Organizzazione di corsi di aggiornamento ed altre occasioni di approfondimento rivolti ad esperti ed operatori del settore.

l. Definizione di percorsi di ricerca sui disegni e stampe.

m. Organizzazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani studiosi della Scuola Normale.

3 - PARTNER

a. Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino;

b. Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck Institut;

c. Scuola Normale Superiore di Pisa.

4 - RUOLI

Fermo restando che il coordinamento scientifico del Progetto è assicurato congiuntamente dai tre Partner, che operano attraverso uno specifico Comitato di Progetto composto dai rispettivi Responsabili appositamente nominati, la responsabilità delle attività operative sono distribuite, in linea di massima, come segue:

- Gabinetto Disegni e Stampe:
  - supervisione del Progetto e attività di comunicazione;
  - digitalizzazione delle opere;
  - schedatura;
  - attività formativa e di ricerca;
- Kunsthistorisches Institut:
  - Sostegno concettuale e operativo nel campo della digitalizzazione;
  - organizzazione di seminari e corsi;
  - ricerca della documentazione bibliografica;
- Scuola Normale Superiore:
  - supporto tecnico al coordinamento del Progetto;
  - predisposizione del software per la schedatura;
  - creazione e gestione del sito web;
  - organizzazione di seminari, corsi e tirocini formativi.

5 - TEMPI

Considerata la complessità e numerosità delle attività da avviare nonché la necessità di proseguire nella definizione di un quadro completo delle coperture finanziarie, si reputa che la realizzazione del Progetto richiederà almeno quattro anni solari.

Si conviene pertanto di effettuare una prima verifica delle attività espletate e la ri-programmazione delle altre attività indicativamente entro la fine del 2007.

6 - ATTREZZATURE

Il Gabinetto Disegni e Stampe assicurerà le attrezzature necessarie per procedere alla schedatura.

Il Kunsthistorisches Institut assicurerà le attrezzature necessarie per procedere alla digitalizzazione delle riproduzioni fotografiche e delle opere.

La Scuola Normale assicurerà il server per la conservazione dei dati e la gestione del sito web.

7 - RISORSE UMANE

Per il primo anno del Progetto, si calcola in 6 anni/uomo le risorse umane per assicurare l'avvio delle attività previste.

8 - RISORSE ECONOMICHE

Le attività da avviare nel primo anno dovranno fare affidamento essenzialmente - oltre che sulle risorse proprie che i Partner potranno decidere autonomamente di mettere a disposizione - sul contributo di 110.000 euro riconosciuto dal MiBAC al Gabinetto Disegni e Stampe nel 2006.

** *** **